



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N.176.685/28.379-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA-----

Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRO LOCO - SERRAVALLE PISTOIESE".-----

Art. 2 - L'associazione ha sede principale in Serravalle Pistoiese (PT), Via Garibaldi n. 50.-----

Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie ovunque.-----

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali e intende essere regolata oltre che dal Codice Civile, dall'art. 111 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni nonché dalla Legge Regionale del 14 ottobre 1999 n. 54 e dal relativo regolamento del 22 marzo 2000 n. 1.-----

L'associazione intende perseguire i seguenti scopi:-----

- a) tutelare, organizzare e valorizzare le risorse naturali, artistiche e monumentali del Comune di Serravalle Pistoiese;-----
- b) riunire ed organizzare tutti coloro (Enti, Organismi, Esponenti e Privati) che sono interessati allo sviluppo del Comune di Serravalle Pistoiese e del suo territorio;-----
- c) promuovere e facilitare il flusso turistico puntando anche sul miglioramento dei pubblici servizi;-----
- d) organizzare turisticamente il Comune, promuovendo il miglioramento delle attrezzature ricettive esistenti;-----
- e) promuovere ed organizzare convegni, gare, fiere, spettacoli e manifestazioni culturali;-----
- f) istituire e gestire uffici di promozione ed informazione turistica.-----

L'associazione potrà pertanto porre in essere qualunque attività che i propri Organi riterranno utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Art. 4 - La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 ed è prorogata qualora i soci deliberino in tal senso alla scadenza sopraindicata.-----

-----TITOLO II-----


-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 5 - Sono organi dell'associazione:-----

- a) l'Assemblea generale dei Soci;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Vice Presidente;-----
- e) il Segretario;-----
- f) il Tesoriere;-----
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'assemblea).-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Art. 6 - L'Assemblea generale è formata da tutti gli iscritti all'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno



presso la sede dell'associazione o fuori da essa per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta i due terzi dei soci. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto fatto recapitare a tutti gli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione nell'Albo dell'associazione dell'avviso di convocazione trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'invito dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

Art. 7 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario o da altro socio della stessa eletto contestualmente. L'Assemblea nomina inoltre un segretario e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva a maggioranza assoluta dei presenti il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e il consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea (ivi comprese quelle relative alle modifiche statutarie) sono valide quando è presente la maggioranza (metà più uno) dei soci in regola con la quota sociale in prima convocazione, mentre sono valide in ogni altro caso in seconda convocazione. -----

Art. 8 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da altri soci inviando una delega scritta purché questi non siano membri del Consiglio Direttivo. -----

Art. 9 - Delle riunioni di assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Di detti verbali ne dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione nell'Albo dell'associazione. -----

-----CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. -----

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che potrà anche svolgere le funzioni di Tesoriere, ed eventualmente un Tesoriere. -----

Art. 12 - Il Consiglio delibera:-----

- a) sull'ammissione dei soci;-----
- b) su tutto quanto riguarda l'attività ed il patrimonio dell'associazione;-----
- c) sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie, necessarie all'adempimento degli scopi sociali.-----

Art.
cepre
portu
ri ed
delib

uno d
ranza
Art.

minis
coinc

Il Te

bilan
quale

insie
zione

gere n
Art. 1

verbal
rio. --

Art. 3
per un
il Con

nelle
coopta

scabri
Qualora

li rim
soci p

Art. 1
siede i

all'es
tanto

pito o
lare in

Esso r
dizio.

di sua
diretti

ad essa
deleghe

Art. 14
Tecnico

scabri
scelti

di stud

Art. 15



DOTT. MARCO REGNI
NOTAIO

Art. 13 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dal Segretario quando questi lo ritengano opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ed in ogni caso entro il mese di marzo di ogni anno. Esso delibera con voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei consiglieri, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in carica.-----

Art. 14 - Il Consiglio ha anche il compito del controllo amministrativo dell'associazione, il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare.-----

Il Tesoriere redige entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea generale insieme con una relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e sull'attività che andrà a svolgere nell'anno successivo, con relativo bilancio preventivo.-----

Art. 15 - Le sedute del Consiglio risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 16 - Se nel corso dell'anno di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione, nelle stesse modalità previste per le elezioni. I membri cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza dei membri sostituiti.-----

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei membri mancanti.-----

-----PRESIDENTE E SEGRETARIO-----

Art. 17 - Il Presidente ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.-----

Esso rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i poteri. Il Segretario costituisce diretto collaboratore del Presidente e del Vice Presidente e ad esso possono essere conferiti i poteri che il Consiglio delegherà su loro richiesta.-----


-----COMITATO TECNICO-----

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Tecnico, nonché Commissioni di Studio e Operative formate dai membri che il Consiglio Direttivo chiamerà a farvi parte, scelti anche fra estranei all'associazione, e con il compito di studio, assistenza e consulenza degli organi sociali.-----

-----TITOLO III-----

-----PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI-----

Art. 19 - Il patrimonio è costituito:-----



a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;-----

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;-----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

a) dalle quote sociali;-----

b) dalle rimanenze derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;-----

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.-----

I suddetti beni costituiscono il fondo comune dell'associazione.-----

Le quote sociali e le erogazioni sono fatte a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso e di esclusione può pertanto farsi luogo a richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo comune.

Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio. Di tali documenti ne dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo dell'associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI-----

Art. 20 - Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti e Società che ne fanno richiesta previo pagamento della quota sociale.-----

Il Consiglio Direttivo può ammettere all'associazione soggetti con la qualifica di soci onorari. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza di trattamento riguardo ai loro diritti nei confronti dell'associazione.-----

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.-----

-----RECESSO ED ESCLUSIONE ASSOCIATI-----

Art. 21 - Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione degli associati valgono le norme contenute nell'art. 24 del Codice Civile. In particolare l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.-----

Art.
ritir
civ
so di
Art.
con l
Art.
le m
tivo
Art.
dunan
senza
Verif:
zione
posson
Delle
apposi
Art.
modo i
ti, no
social
zione
Art. 2
social
tra a
utilit
cosma
zione
Art. 2
gliche
dispos
Region
riferi
F.to M
F.to D



DOTT. MARCO REGNI
NOTAIO

-----TITOLO V-----

Art. 22 - Il Collegio dei revisori dei conti, se l'assemblea ritiene opportuno nominarlo, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), anche non soci.-----

Art. 23 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.-----

Art. 24 - Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per il Consiglio Direttivo.-----

Art. 25 - I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri. Sottoscrivono i bilanci annuali e possono dare pareri non vincolanti sugli stessi.-----

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale su apposito libro.-----

-----AVANZI DI GESTIONE-----

Art. 26 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

-----SCIoglimento-----

Art. 27 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 622/96 e salvo il caso che la distribuzione non sia imposta dalla legge.-----

-----TITOLO VI-----

-----RINVIO-----

Art. 28 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le vigenti norme in materia, e segnatamente le disposizioni previste dalla legge regionale n. 54/1999 della Regione Toscana, alla quale la presente associazione fa pieno riferimento.-----

F.to Niccoli Fulvio-----

F.to Dottor Marco Regni - Notaio-----

Copia conforme all'originale, firmata a
norma di legge e composta di n. 5 (cinque)
mezzi fogli, che si rilascia

PER GLI USI CONSENTITI

PISTOIA 26 MAG 2004

